



Autovelox: multa nulla per particolare tenuità del fatto

Se l'automobilista multato con l'autovelox dimostra di avere un contachilometri con la lancetta, alcuna colpa gli può essere addebitata se sfora di pochi chilometri il limite massimo di velocità tollerato



Autovelox annullato grazie alla riforma del codice penale sulla particolare tenuità del fatto: possibile? Sì, secondo una recentissima e originale sentenza del Giudice di pace di Vasto^[1]. Come noto, infatti, quest'inverno è entrata in vigore una

nuova normativa^[2] che ha modificato il codice penale^[3], in forza della quale tutte le volte in cui un fatto criminoso sia di gravità ridotta (la legge parla di tenuità del fatto), non si procede più alla punizione del colpevole, ma all'archiviazione del procedimento penale.

Ebbene, secondo la sentenza in commento questa norma si applica anche alle contravvenzioni amministrative e, in particolare, anche a quelle per violazioni del codice della strada, come nel caso di eccesso di velocità rilevato con autovelox, telelaser e altre strumentazioni di precisione. Questo perché, in base ai principi che regolano il nostro ordinamento, le regole generali del diritto penale si applicano anche alle sanzioni amministrative.

Di certo, chi sfora di pochi chilometri il limite di velocità e viene pizzicato dall'autovelox commette un illecito non grave ("tenuè", per usare le parole del codice penale). E ciò vale soprattutto se il conducente non lo fa intenzionalmente, ma perché ha il contachilometri di tipo analogico (con l'asticella che oscilla ad ogni minimo colpo sull'acceleratore) e non digitale (con i numeri ben chiari e precisamente indicati dalla plancia comandi). Controllare dunque il superamento dei limiti di velocità richiederebbe, sull'acceleratore, una pressione di precisione, senza contare che porterebbe il conducente a distrarsi dalla guida.

Solo la presenza di un cruise control – il cui uso, peraltro, non è obbligatorio – potrebbe risolvere a monte il problema. Ma per chi ha l'auto senza tanti optional sofisticati, restare in linea con il codice della strada può essere assai complicato.

E così – si legge nella sentenza in commento – deve essere annullato il verbale con la multa elevata per violazione del codice della strada, consistita in un eccesso di velocità accertata con autovelox, quando il mezzo oggetto dell'accertamento è dotato di un semplice contachilometri analogico e non digitale e il superamento dei limiti è marginale (nel caso di specie si parlava di 16 km/h): tali fatti non possono costituire un indice di pericolosità del soggetto, né tantomeno rappresentano un disvalore sociale. Il che rende possibile, utilizzando

i principi del nuovo codice penale, parlare di tenuità del fatto. Con la conseguenza che l'automobilista non è punibile e la multa va annullata.

La sentenza giunge a pochi giorni dalla ancora più importante pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato il codice della strada parzialmente illegittimo laddove non prevede l'obbligo della taratura degli autovelox, telelaser e di tutte le postazioni di controllo elettronico della velocità usate dalla pattuglia presente sul luogo. Con la conseguenza che, da oggi, se nella causa promossa dal conducente, l'amministrazione non dimostra il certificato di taratura, la multa è nulla.

[1] G.d.p. Vasto, sent. n. 268 del 5.06.2015

[2] D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015

[3] Cod. pen., art. 131-bis

da laleggepertutti.it

Milano, la vittima è romena: risarcimento ridotto del 30%

Morto in un incidente stradale, indennizzo tagliato perché il costo della vita in patria è più basso. L'associazione delle vittime (Avisl): "Sentenza pericolosa, contraria al principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione"



Visto che in Romania il costo della vita è più basso rispetto all'Italia, i romeni che risiedono in patria hanno diritto a risarcimenti minori in caso un loro parente sia ucciso in un incidente stradale. Lo afferma una sentenza della Corte

d'Appello, pubblicata il 24 luglio, relativa al caso di un uomo investito da un camion mentre camminava sul ciglio di una strada statale a Barletta l'8 ottobre 2007. Il giudice - riformando la sentenza di primo grado - assegna alla moglie e ai figli dell'uomo un risarcimento da parte del conducente, del proprietario del camion e della compagnia assicurativa. Ma precisa che l'importo è "ridotto del 30 per cento, avuto riguardo dell'inferiore costo della vita nello Stato di residenza". La moglie e i figli di Vasile Patru - così si chiama l'uomo - abitano infatti in Romania. E il giudice ha ritenuto che "la liquidazione risarcitoria non possa avvenire sulla base assoluta dei parametri vigenti nella realtà italiana".

Per il calcolo dell'importo (già decurtato del 50 per cento, visto che Patru è stato considerato corresponsabile dell'incidente) la Corte ha tenuto conto della "specificità dell'area monetaria e nazionale nella quale verrà poi utilizzato il denaro conseguito". Anche in considerazione

del fatto che il risarcimento non va inteso "con una finalità sanzionatoria", ma solo come "riparatoria del patimento provocato". L'iniziale richiesta di 210mila euro a ciascuno dei familiari di Patru viene ridimensionata a 70mila. La sentenza emessa dalla Terza sezione civile della Corte d'Appello (competente perché a Milano si trova il procuratore speciale della compagnia assicurativa) solleva le polemiche dell'Associazione vittime incidenti stradali e sul lavoro (Avisl).

Il presidente, Domenico Musicco, commenta: "Il verdetto segue il criterio, del costo della vita, sostenuto dalle compagnie assicurative, ma solitamente rifiutato dai giudici di ogni grado, perché contrario al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Commisurare i risarcimenti alla ricchezza del Paese di residenza è pericoloso. Chi vive in nazioni molto povere avrebbe diritto a risarcimenti irrisori". In più c'è il fatto che la Romania fa parte dell'Unione Europea. "I cittadini romeni possono vivere ovunque in Europa - dice Musicco, che è anche avvocato del consolato romeno a Milano - sono liberi di spendere i soldi del risarcimento dove ritengono, dall'Italia all'Austria, indipendentemente dall'attuale residenza". Per i legali dei familiari di Patru resta la possibilità di fare ricorso in Cassazione.

di Franco Vanni
 da milano.repubblica.it

Cellulare in mano mentre guidava Multa valida anche se non telefonava



Un tempo il telefono cellulare serviva soltanto per parlare. Con l'avvento degli smartphone, invece, è diventato una piattaforma multimediale per intrattenere relazioni sui social network, consultare la posta elettronica, navigare in rete o giocare. Ma attenzione, perché chi viene pizzicato alla guida dell'auto con il telefono cellulare in mano e il «pollice» che viaggia su e giù per il display, viene multato. Anche se non sta parlando.

Lo ha ribadito, in una sentenza, il giudice di pace di Cles, Antonio Orpello, respingendo il ricorso di un'automobilista sanzionata dalla Polizia locale Alta val di Non: 160 euro di multa e decurtazione di 5 punti della patente. «Vero è - si legge - che nel momento dell'accertamento non aveva una conversazione in atto,

ma la contestazione riguarda il mero uso con una mano del telefonino durante la marcia, in un tratto di strada pericoloso». Il verbale era stato emesso lo scorso settembre per violazione dell'articolo 173 comma, comma 2, del Codice della strada: «È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia - recita la norma - È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani)».

L'automobilista era stata pizzicata durante un controllo nel centro del paese di Fondo: guidava con il telefono in mano, mentre imboccava una via stretta e pericolosa. Dunque, in un punto insidioso, che richiedeva di avere le mani sul volante. A notare l'automobilista erano stati due diversi agenti, posizionati ad un centinaio di metri l'uno dall'altro: la donna teneva in mano il telefono e aveva lo sguardo abbassato sul display. Circostanza, va detto, che la diretta interessata aveva negato, sostenendo che il telefonino era rimasto nel cruscotto.

Ma per il giudice, la ricostruzione del fatto riportata dai due agenti, era evidentemente pacifica. Nella sentenza, infatti, si limita a rilevare che «la contestazione riguarda il mero uso con una mano del telefonino durante la marcia, in un tratto di strada pericoloso». Poco importa, dunque, se la signora in quel momento non stesse parlando al telefono. E a questo proposito in sentenza si ricorda un precedente pronunciamento della Cassazione, che ha ritenuto legittima la sanzione elevata al conducente di un autoveicolo «che guidi utilizzando un registratore digitale, atteso che l'utilizzo dello strumento richiede l'uso delle mani, in violazione con quanto disposto dall'articolo di legge». Dunque, ricorso respinto e multa da pagare. In questo caso per intero, visto che la conducente non ha beneficiato della riduzione del 30% per chi salda il «debito» entro cinque giorni.

da ladige.it

Massimario di Legittimità e di Merito

Guida in stato di ebbrezza – Reato commesso con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale - Giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti - Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, non è applicabile la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità quando sussiste l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, anche se la stessa è ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti eventualmente sussistenti, perché il giudizio di comparazione tra le circostanze che conduce all'esclusione dell'operatività dell'aggravante sul piano sanzionatorio non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato e, di conseguenza, gli effetti che la legge ricollega alla singola circostanza, pur se sfavorevoli per l'imputato. **(Cass. Pen., sez. IV, 12 luglio 2013, n. 30254) - [Riv-1406P518] (Art. 186 cs.)**

Installazione di cartelloni pubblicitari - Permesso di costruire - Necessità - Presupposti.

La sistemazione di un cartellone pubblicitario richiede il rilascio del preventivo permesso di costruire quando, per le sue rilevanti dimensioni, comporti sotto il profilo urbanistico ed edilizio un sostanziale mutamento del territorio rispetto al suo contesto preesistente (conforme a 39797/2013, non massimata). (In motivazione, la Corte ha osservato che non vi è rapporto di specialità tra la disciplina sanzionatoria penale in materia urbanistica e auto sismica del d.P.R. n. 380 del 2001 e quella amministrativa del D.Lgs. n. 507 del 1993). **(Cass. pen., sez. III, 25 settembre 2013, n. 39796) [Riv-1406P527] (Artt. 23, 168 cs.)**

Uso del dispositivo di allarme - Regole di prudenza - Rispetto - Necessità - Fattispecie in tema di uso congiunto del dispositivo acustico supplementare di allarme e di quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

In tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato - quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu - a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di omicidio colposo aggravato nei confronti del conducente di un'ambulanza che, provenendo da un'area di parcheggio, non aveva rispettato l'obbligo di dare precedenza al veicolo circolante sulla strada di immissione). **(Cass. Pen., sez. IV, 13 gennaio 2014, n. 976) [Riv-1406P527] (Art. 177 cs.)**

Accertamento - Alcoltest - Verbale - Prova delle circostanze inerenti la condotta di guida - Idoneità.

In tema di guida in stato di ebbrezza, il verbale contenente gli esiti dell'alcoltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio-temporali nell'ambito delle quali tale accertamento stato effettuato. (In applicazione del principio la Corte ha confermato la sentenza di condanna del conducente l'autovettura anche in assenza dell'escussione dei verbalizzanti, ritenendo

utilizzabile il verbale anche nella parte in cui si precisava che l'imputato si trovava alla guida prima dell'espletamento dell'alcoltest). **(Cass. Pen., sez. IV, 12 novembre 2013, n. 45514) [Riv-1406P527] (Art. 186 cs.)**

Accertamento - Modalità - Alcoltest - Rifiuto di sottoporsi alla seconda prova dell'etilometro - Integrazione

Integra il reato di cui all'art. 186, comma settimo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l'iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l'una dall'altra. **(Cass. Pen., sez. IV, 15 novembre 2013, n. 45919) [Riv-1406P527] (Art. 186 cs.)**

Accertamento - Modalità - Prelievo ematico - Esecuzione nell'ambito di ordinari protocolli di pronto soccorso - Facoltà di farsi assistere da un difensore - Obbligo di avviso - Configurabilità - Esclusione.

In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. **(Cass. Pen., sez. IV, 18 settembre 2013, n. 38458) [Riv-1406P527] (Art. 186 cs.)**

Accertamento - Modalità - Prelievo ematico ex art. 186, comma 5, c.s. - Obblighi di informazione ed avviso a garanzia del trasgressore - Sussistenza - Contenuto.

Qualora ai sanitari che hanno in cura il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale sia richiesto, ai sensi dell'art. 186, comma 5, del codice della strada, il prelievo ematico preordinato all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, al trasgressore, deve essere dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, previa informazione della finalità dell'esame. **(Cass. Civ., sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 4405) [Riv-1406P527] (Art. 186 cs.)**

Accertamento - Modalità - Prelievo ematico ex art. 186, comma 5, c.s. - Inclusione - Rifiuto di sottoporsi al prelievo - Conseguenze.

Per l'accertamento del tasso alcolemico dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'art. 186, comma 5, del codice della strada consente di ricorrere all'esame ematico, proprio delle strutture sanitarie e ad esse confacente per l'accuratezza dei risultati e l'affidabilità della sede scientifica. Il conducente può rifiutare di sottoporsi al prelievo, ma ciò lo espone alle sanzioni previste dall'art. 186, comma 7, del codice della strada. **(Cass. Civ., sez. VI, 24 febbraio 2014) [Riv-1406P527] (Art. 186 cs.)**